



CCNL FUNZIONI LOCALI

Sintesi delle disposizioni norme economiche

A cura di Antonio Marchini

NOZIONE DI RETRIBUZIONE

E' considerata retribuzione mensile il trattamento economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonché per le altre posizioni d'accesso previste dalle categorie B e D (B3 e D3) e dall'indennità integrativa speciale (art. 10, C.C.N.L. 9 maggio 2006) .

La retribuzione base mensile è costituita dal valore della retribuzione mensile, dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni personali non assorbibili (art. 29, comma 4, C.C.N.L. 22 gennaio 2004; dagli altri assegni personali, riassorbibili (art. 9, comma 1 C.C.N.L. 9 maggio 2006)

La retribuzione individuale mensile è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.

La retribuzione globale di fatto mensile o annuale è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della 13^a mensilità, nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, compresa l'indennità di comparto; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.

Quota oraria e giornaliera, Il divisore per ottenere la quota oraria è 156 (riproporzionato in caso di orario ridotto), quello per ottenere quota giornaliera è pari a 26.

MINIMI TABELLARI

Categoria	Importi mensili			
	dal 1.1.2016	dal 1.1.2017	dal 1.3.2018	dal 1.4.2018
D7	--	--	--	2.594,90
D6	2.372,29	2.393,29	2.452,19	2.469,90
D5	2.218,94	2.238,64	2.293,74	2.310,31
D4	2.124,11	2.142,91	2.195,71	2.211,57
D3	2.037,08	2.055,08	2.105,78	2.120,99
D2	1.858,42	1.874,92	1.921,12	1.935,00
D1	1.771,59	1.787,29	1.831,39	1.844,62
C6	--	--	--	1.961,93
C5	1.833,11	1.849,41	1.894,91	1.908,60

C4	1.767,71	1.783,41	1.827,31	1.840,51
C3	1.713,55	1.728,75	1.771,35	1.784,15
C2	1.667,12	1.681,92	1.723,32	1.735,77
C1	1.628,28	1.642,68	1.683,18	1.695,34
B8	--	--	--	1.770,69
B7	1.663,83	1.678,53	1.719,93	1.732,35
B6	1.602,30	1.616,50	1.656,30	1.668,26
B5	1.574,30	1.588,20	1.627,40	1.639,16
B4	1.548,18	1.561,88	1.600,38	1.611,94
B3	1.525,86	1.539,36	1.577,26	1.588,65
B2	1.467,37	1.480,37	1.516,87	1.527,83
B1	1.443,36	1.456,16	1.492,06	1.502,84
A6	--	--	--	1.555,16
A5	1.468,04	1.481,04	1.517,54	1.528,50
A4	1.438,31	1.451,01	1.486,81	1.497,55
A3	1.413,23	1.425,73	1.460,83	1.471,38
A2	1.383,83	1.396,13	1.430,53	1.440,86
A1	1.365,55	1.377,65	1.411,55	1.421,75

Note alla tabella

- I valori indicati nelle tabelle sono stati ricavati dividendo per 12 gli importi annuali indicati dal testo contrattuale. Dal 1° aprile 2018, L'I.V.C. riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio.
- Incrementi retributivi: nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto alla pensione nel periodo 2016-2018, gli incrementi dello stipendio hanno effetto integralmente, alle singole decorrenze, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del T.F.R. nonché dell'indennità in caso di morte, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
- Stipendio tabellare: a seguito del conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, eventuali importi più elevati dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. da parte del personale delle categorie B e D rispetto all'importo conglobato nello stipendio sono mantenuti come assegno ad personam non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio; sono inoltre compresi nella retribuzione base mensile.

ABCDEDIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP.
SCARICALA DA GOOGLE PLAY O APP STORE.



ABCDEDIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.

FP
CGIL

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

FUNZIONI LOCALI		
Qualifica	IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2019 – 0,42% stipendi tabellari	IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2019 – 0,70% stipendi tabellari
SEGREARIO A	14,62	24,37
SEGREARIO B	14,62	24,37
SEGREARIO C	11,70	19,50
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	14,62	24,37
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL	14,62	24,37
POSIZIONE ECONOMICA D7	10,90	18,18
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	10,37	17,29
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	10,37	17,29
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	9,70	16,17
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	9,70	16,17
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	9,29	15,48
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	9,29	15,48
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	8,91	14,85
POSIZIONE ECONOMICA D3	8,91	14,85
POSIZIONE ECONOMICA D2	8,13	13,55
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	7,75	12,91
POSIZIONE ECONOMICA C6	8,24	13,73
POSIZIONE ECONOMICA C5	8,02	13,36
POSIZIONE ECONOMICA C4	7,73	12,88
POSIZIONE ECONOMICA C3	7,49	12,49
POSIZIONE ECONOMICA C2	7,29	12,15
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	7,12	11,87
POSIZIONE ECONOMICA B8	7,44	12,39
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	7,28	12,13
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	7,28	12,13
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	7,01	11,68
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	7,01	11,68
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	6,88	11,47
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	6,88	11,47
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	6,77	11,28
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	6,77	11,28
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	6,67	11,12
POSIZIONE ECONOMICA B3	6,67	11,12
POSIZIONE ECONOMICA B2	6,42	10,69
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	6,31	10,52
POSIZIONE ECONOMICA A6	6,53	10,89
POSIZIONE ECONOMICA A5	6,42	10,70
POSIZIONE ECONOMICA A4	6,29	10,48
POSIZIONE ECONOMICA A3	6,18	10,30
POSIZIONE ECONOMICA A2	6,05	10,09
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	5,97	9,95

ELEMENTO PEREQUATIVO

Categorie	Importi
D6	2,00
D5	2,00
D4	6,00
D3	9,00
D2	16,00
D1	19,00
C5	17,00
C4	18,00

C3	20,00
C2	22,00
C1	23,00
B7	22,00
B6	23,00
B5	23,00
B4	24,00
B3	24,00
B2	26,00
B1	27,00
A5	26,00
A4	27,00
A3	28,00
A2	29,00
A1	29,00

Per le frazioni di mese superiori a 15 giorni spetta l'intero rateo mensile mentre non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione/sospensione della prestazione. L'importo è riproporzionato per i lavoratori part-time e nei casi di interruzioni/sospensioni della prestazione con corresponsione ridotta dello stipendio.

INDENNITÀ DI COMPARTO

Categorie	Importi
D	51,90
C	45,80
B	39,31
A	32,40

È ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio.

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti:

- 6 volte al mese per dipendenti
- 12 ore durata massima
- Valore **10,33 euro**, elevabile fino al massimo di **13,00** in contrattazione integrativa
- Valore **20,66** euro in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale secondo il turno assegnato

Frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria **maggiorata del 10%**.

Se cadente di domenica o in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, diritto al **riposo compensativo** anche se non chiamati in servizio

In caso di chiamata in servizio, **in luogo dell'indennità**, spetta la retribuzione delle ore prestate come lavoro **straordinario** ovvero, a richiesta, il recupero orario.

Se cadente nella giornata del riposo settimanale secondo il turno assegnato trova applicazione la disciplina prevista per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale.

INDENNITÀ DI RISCHIO

Indennità mensile di **€ 30**, salvi eventuali accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30 giugno 2000.

INDENNITÀ PROFESSIONALE ANNUA

Spetta al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico-pratici), ai docenti delle scuole secondarie - qualora svolgano in via esclusiva e permanente attività educativa e di insegnamento - nella misura di **€ 805,67 lordi annui**.

INDENNITÀ DI TEMPO POTENZIATO

Al personale insegnante delle scuole materne compete altresì un'indennità collegata al maggior orario di attività didattica prestata rispetto al corrispondente personale statale, nella misura di **€ 103,39 lordi mensili** e per **10 mesi** di anno scolastico.

È utile ai fini pensionistici dal 1° gennaio 1996, non è utile ai fini del T.F.R. e non incide su altri istituti di carattere economico.

INDENNITÀ PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO

Al personale educativo degli asili nido, qualora svolga in via esclusiva e permanente attività educativa e di insegnamento, spettano:

- un'indennità professionale nella misura di **€ 805,67 annui**;
- a decorrere dal 31 dicembre 1999, un'indennità di € 61,97 lordi mensili per 10 mesi di anno scolastico, che costituisce trattamento economico accessorio

Non è utile ai fini del t.f.r. e non incide sugli altri istituti di carattere economico.

INDENNITÀ PER IL PERSONALE DOCENTE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Al personale, se svolge esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento, in aula o in laboratorio, ha diritto a un'indennità di **€ 464,81 lordi annui**.

INDENNITÀ PER IL PERSONALE DI VIGILANZA

Al personale dell'area di vigilanza competono le seguenti indennità:

- personale inquadrato nella ex 5ª qualifica funzionale (compresi i custodi delle carceri mandamentali), **€ 531,95** lordi annui a titolo di integrazione tabellare;
- personale in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza (compresi i custodi delle carceri mandamentali), **€ 1.110,84 annui** lordi per 12 mensilità;

restante personale dell'area di vigilanza, non svolgente le funzioni di polizia giudiziaria, stradale e di pubblica sicurezza, **€ 780,30 annui** lordi per 12 mensilità.

Indennità attività di sicurezza

Al personale impiegato in attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato spettano, per le ore di servizio aggiuntivo all'orario ordinario, le **maggiorazioni per lavoro straordinario**.

Se il servizio aggiuntivo è reso di domenica o nel giorno di riposo settimanale, spetta inoltre il **riposo compensativo**.

Indennità di servizio esterno

Al personale continuativamente in servizio esterno di vigilanza spetta un'indennità compresa **tra € 1,00 ed € 10,00 giornalieri**.

E' cumulabile con l'indennità di turno, l'indennità di vigilanza ex art. 37, c. 1, lett. b) del C.C.N.L. 6 luglio 1995, con i compensi legati alla performance mentre non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro.

Indennità di funzione

Al personale di categoria C e D può essere attribuita una indennità di funzione fino ad un massimo di **€ 3.000**, per 12 mensilità, disciplinata dalla contrattazione integrativa.

E' cumulabile con l'indennità di turno, l'indennità di vigilanza ex art. 37, c. 1, lett. b) del C.C.N.L. 6 luglio 1995, con l'indennità di servizio esterno, con i compensi legati alla performance mentre non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro e sostituisce l'indennità di specifiche responsabilità.

INDENNITÀ SPECIFICA.

Al personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, è corrisposta una indennità specifica pari **a € 64,56** annui lordi, per dodici mensilità (art. 8, C.C.N.L. 9 maggio 2006).

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO

Spetta nel caso di effettivo svolgimento di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio valori, in un importo definito dalla contrattazione integrativa, compreso **tra € 1,00 ed € 10,00** giornalieri.

INDENNITÀ CASE DA GIOCO

Ai dipendenti degli enti che svolgono servizio di vigilanza presso le case da gioco spetta una indennità di funzione quantificata dalla contrattazione integrativa.

L'importo ha carattere accessorio, non è assorbito dalla retribuzione di posizione o di risultato.

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

Qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative, possono essere riconosciute indennità non superiori a:

- € 3.000 annui, al personale delle categorie B, C e D;

- **€ 350 annui**, per responsabilità derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe e ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi (cat. B, C e D), responsabilità affidate agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali, responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile ed infine in relazione alle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

INDENNITÀ DI VICESEGRETARIO

Al personale incaricato delle funzioni di vicesegretario sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria. L'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito è pari ad 1/3 dello stipendio in godimento del segretario.

COMPENSI ISTAT

Gli enti possono corrispondere compensi per prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche o censimenti permanenti, rese al di fuori dell'orario ordinario.

INDENNITÀ ASSISTENZIALE

Al dipendente sospeso è corrisposta un'indennità di natura assistenziale **pari al 50% dello stipendio** tabellare in godimento al momento della sospensione nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, salvo conguaglio nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una pronuncia di assoluzione con formula piena e il procedimento disciplinare, a esso correlato, si chiuda conseguentemente con un provvedimento di archiviazione.

INDENNITÀ DI BILINGUISMO

Al personale in servizio negli enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o negli enti in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo, aventi sede in altre regioni a statuto speciale, viene corrisposta un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale negli enti locali della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Spetta anche al personale tenuto all'esercizio delle prestazioni necessarie per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.

L'attestato di bilinguismo A equivale al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e l'indennità di bilinguismo annua è di **2.821,14€**.

L'attestato B equivale al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e l'indennità annua corrisposta è di **2.354,86 €**.

TRASFERIMENTO

Oltre il rimborso delle spese di viaggio (compreso vitto e pernottamento) per il nucleo familiare e di trasporto delle masserizie, spetta:

- l'indennità di trasferta, limitatamente alla durata del viaggio;
- un'indennità di trasferimento il cui importo - determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata - può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mensilità (intese come retribuzione individuale mensile)

Il dipendente ha diritto, inoltre, al rimborso dell'eventuale indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato.

DIVISORI CONVENZIONALI

I CCNL partendo dalla retribuzione fissa mensile, stabiliscono i divisori convenzionali che hanno un'importanza fondamentale per la determinazione della quota giornaliera, oraria, per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.

Tali divisori si distinguono in:

- mensile "26" ovvero un ventiseiesimo (art. 10 CCNL 9.5.2006)
- orario "156" tempo pieno – 151 Part-time

Esempio

Retribuzione mensile $1.667.17/26 = 64.12$ Retribuzione giornaliera lorda
Retribuzione mensile $1.667.17/156 = 10.68$ Retribuzione oraria lorda

LAVORO A TURNI

Orario con rotazione ciclica dei dipendenti su turni, prestabiliti nell'arco di 1 mese, antimeridiani, pomeridiani ed eventualmente notturni (questi ultimi nel limite di 10 al mese).

turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10%

turno notturno o festivo:

maggiorazione oraria del 30%

turno festivo-notturno:

maggiorazione oraria del 50%

Esempi

Paga base $1523.77/156 = 9.76 * 10\% = 0.97 = 10.73$
Paga base $1523.77/156 = 9.76 * 30\% = 2.93 = 12.70$
Paga base $1523.77/156 = 9.76 * 50\% = 4.88 = 14.64$

LAVORO NOTTURNO

Maggiorazione della quota oraria della retribuzione base mensile **pari al 20%**.

Per il lavoro effettivamente svolto nei turni notturni la maggiorazione **del 30%**

RIPOSO SETTIMANALE

Il giorno del riposo settimanale non sia fruito, oltre alla fruizione del riposo compensativo (di regola entro 15 giorni e comunque entro il bimestre successivo), **per ogni ora di lavoro** effettivamente prestata, maggiorazione **pari al 50%**.

LAVORO STRAORDINARIO

180 ore annue pro/capite. Il limite può essere elevato, in sede di contrattazione integrativa, per un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico.

Non può, di norma, le 10 ore giornaliere pro capite

Il limite non opera in occasione di consultazioni elettorali o e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali.

Su richiesta le ore di straordinario possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Base di calcolo delle maggiorazioni

- valore economico mensile previsto per la posizione di inquadramento di ogni categoria
- assegni personali non riassorbibili
- 1 rateo di tredicesima

Maggiorazione:

- diurno 15%
- notturno e festivo 30%
- notturno festivo 50%

CAT.	BASE MENSILE	13MA	ASS.AD PERSONAM	13MA	TOTALE	DIVISO 156 QUOTA ORARIA	CAT.	DIURNO 15%	FEST. O NOTT. 30%	FEST. NOTT. 50%
A1	1.421,75	118,48		-	1.540,23	9,87	A1	11,35	12,84	14,81
A2	1.440,86	120,07		-	1.560,93	10,01	A2	11,51	13,01	15,01
A3	1.471,38	122,62		-	1.594,00	10,22	A3	11,75	13,28	15,33
A4	1.497,56	124,80		-	1.622,36	10,40	A4	11,96	13,52	15,60
A5	1.528,50	127,38		-	1.655,88	10,61	A5	12,21	13,80	15,92
A6	1.555,16	129,60		-	1.684,76	10,80	A6	12,42	14,04	16,20
B1	1.502,84	125,24		-	1.628,08	10,44	B1	12,00	13,57	15,65
B2	1.527,83	127,32		-	1.655,15	10,61	B2	12,20	13,79	15,91
B3	1.588,65	132,39		-	1.721,04	11,03	B3	12,69	14,34	16,55
B4	1.611,94	134,33		-	1.746,27	11,19	B4	12,87	14,55	16,79
B5	1.639,16	136,60		-	1.775,76	11,38	B5	13,09	14,80	17,07
B6	1.668,26	139,02		-	1.807,28	11,59	B6	13,32	15,06	17,38
B7	1.732,35	144,36		-	1.876,71	12,03	B7	13,83	15,64	18,05
B8	1.770,69	147,56		-	1.918,25	12,30	B8	14,14	15,99	18,44
B3	1.588,65	132,39	4,61	0,38	1.726,03	11,06	B3	12,72	14,38	16,60
B4	1.611,94	134,33	4,61	0,38	1.751,26	11,23	B4	12,91	14,59	16,84
B5	1.639,16	136,60	4,61	0,38	1.780,75	11,42	B5	13,13	14,84	17,12
B6	1.668,26	139,02	4,61	0,38	1.812,28	11,62	B6	13,36	15,10	17,43
B7	1.732,35	144,36	4,61	0,38	1.881,71	12,06	B7	13,87	15,68	18,09
B8	1.770,69	147,56		-	1.918,25	12,30	B8	14,14	15,99	18,44
C1	1.695,34	141,28		-	1.836,62	11,77	C1	13,54	15,31	17,66
C2	1.735,77	144,65		-	1.880,42	12,05	C2	13,86	15,67	18,08
C3	1.784,15	148,68		-	1.932,83	12,39	C3	14,25	16,11	18,58
C4	1.840,51	153,38		-	1.993,89	12,78	C4	14,70	16,62	19,17
C5	1.908,60	159,05		-	2.067,65	13,25	C5	15,24	17,23	19,88
C6	1.961,93	163,49		-	2.125,42	13,62	C6	15,67	17,71	20,44
D1	1.844,62	153,72		-	1.998,34	12,81	D1	14,73	16,65	19,21
D2	1.935,00	161,25		-	2.096,25	13,44	D2	15,45	17,47	20,16
D3	2.120,99	176,75		-	2.297,74	14,73	D3	16,94	19,15	22,09
D4	2.211,57	184,30		-	2.395,87	15,36	D4	17,66	19,97	23,04
D5	2.310,31	192,53		-	2.502,84	16,04	D5	18,45	20,86	24,07
D6	2.469,90	205,83		-	2.675,73	17,15	D6	19,72	22,30	25,73
D7	2.549,90	212,49		-	2.762,39	17,71	D7	20,36	23,02	26,56
D3	2.120,99	176,75	14,90	1,24	2.313,88	14,83	D3	17,06	19,28	22,25
D4	2.211,57	184,30	14,90	1,24	2.412,01	15,46	D4	17,78	20,10	23,19
D5	2.310,31	192,53	14,90	1,24	2.518,98	16,15	D5	18,57	20,99	24,22
D6	2.469,90	205,83	14,90	1,24	2.691,87	17,26	D6	19,84	22,43	25,88
D7	2.549,90	212,49		-	2.762,39	17,71	D7	20,36	23,02	26,56

CONSULTAZIONI ELETTORALI O REFERENDARIE

Il personale chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale ha diritto, oltre al relativo compenso, alla fruizione di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate (pari, comunque, ad una giornata lavorativa se le ore di lavoro straordinario effettivamente rese sono quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria; in quest'ultimo caso non trova applicazione la disciplina del lavoro prestato in giorno di riposo settimanale).

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI ECONOMICI

La rivendicazione del mancato o erroneo pagamento di competenze, anche collegati al lavoro prestato, è soggetta a periodi di prescrizione, trascorsi i quali si perde il diritto.
Per interrompere il termine è necessario un atto di messa in mora il datore di lavoro.

SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI AGLI UFFICI VERDENZE DELLA CGIL

ABC DEI DIRITTI